



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 23 Giugno 1997

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di Giugno dell'anno millenovecentonovantasette con inizio alle ore otto e otto minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Sig. Dino VIERIN

e gli Assessori

Sig. Roberto LOUVIN
Sig. Gino AGNESOD
Sig. Claudio LAVOYER
Sig. Massimo LEVEQUE
Sig. Demetrio MAFRICA
Sig. Elio RICCARAND
Sig. Franco VALLET
Sig. Roberto VICQUERY

Si fa menzione che l'Assessore E. RICCARAND interviene alla seduta alle ore 8,12' dopo l'approvazione della deliberazione n. 2139. L'Assessore M. LEVEQUE lascia la seduta alle ore 12,59', dopo l'approvazione della deliberazione n. 2213.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente dei Servizi di Segreteria della giunta Sig. Silvano RUBBO

E' adottata la seguente deliberazione :

N° **2197** OGGETTO :

RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI INTERREGIONALI PER LA REGOLAMENTAZIONE, AI SENSI DELL'ART 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92, MODIFICATO DAL SUCCESSIVO 517/93, DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALIA PER L'ANNO 1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal successivo 7 dicembre 1993, n. 517 ed in particolare l'art. 8 che disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;
- visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private;
- evidenziato che tale decreto fissa requisiti minimi generali e specifici per l'erogazione delle prestazioni erogabili dal S.S.N. e che nessuna disposizione specifica è prevista per gli stabilimenti termali per i quali pertanto resta l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi generali necessari all'esercizio dell'attività;
- richiamata la propria deliberazione n. 3756 in data 30 agosto 1996 relativa all'approvazione di direttiva all'U.S.L. della Valle d'Aosta per la compensazione della mobilità sanitaria regionale;
- visto il documento trasmesso dalla Regione Veneto con nota n. 9766/20253 del 31 dicembre 1996 approvato dal coordinamento degli Assessori regionali alla Sanità sentita la rappresentanza delle associazioni termali riguardante la regolamentazione delle prestazioni di assistenza termale, ed in particolare:
 - la regolamentazione dei rapporti con le aziende termali;
 - i requisiti di accreditamento e attribuzione dei livelli tariffari differenziati (all. A/1 - A/2 - A/3);
 - le modalità di accreditamento (all. A/4 sub 1 e sub 2);
 - le prestazioni e relative codifiche, obblighi informativi, tracciato record (all. A/5);
- dato atto che con nota n. 517/20253 in data 14 febbraio 1997 la Regione Veneto ha trasmesso la copia conforme all'originale del documento di intesa approvato e sottoscritto in data 22 gennaio 1997 dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità delle Regioni e dalla rappresentanza delle associazioni di categoria, il quale riporta il prospetto definitivo delle tariffe delle prestazioni termali da erogarsi nell'anno 1997 alle aziende termali accreditate;
- considerato che, in applicazione del predetto accordo, le aziende termali già convenzionate, devono presentare apposita istanza per l'avvio del procedimento di accreditamento alle Regioni;

Aleny

- evidenziato che nella Regione Valle d'Aosta è operante un unico stabilimento termale situato nel Comune di St-Vincent, autorizzato ad erogare cicli di cure inalatorie e idropiniche, già convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- dato atto che la Regione, per effetto di tale accordo, deve provvedere ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti di cui agli allegati A/1 e A2 verificando quanto autocertificato dalla suddetta azienda tramite i competenti Servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta limitatamente ai cicli di cura sopraindicati;
- ritenuto che la spesa termale per il 1997 possa essere quantificata in lire 135.000.000 in relazione ai dati consuntivi dell'attività termale anno 1996;
- richiamate le proprie deliberazioni n. 6162 in data 30 dicembre 1996 e n. 317 del 3 febbraio 1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999 nonché la circolare della Presidenza della Giunta n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanità e Tutela Sanitaria dell'Ambiente dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 -lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1°) di recepire, per quanto espresso in premessa, il documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, recante "Indirizzi interregionali per la regolamentazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/92" trasmesso alle Regioni con nota della Regione Veneto prot. n. 9766/20253 del 31 dicembre 1996, approvato dal coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, sentita la rappresentanza delle associazioni termali, e contenente:

- Regolamento dei rapporti con le aziende termali;
- Requisiti di accreditamento e attribuzione dei livelli tariffari differenziati (allegati A/1 - A/2 e A/3);
- Modalità di accreditamento (allegato A/4 Sub 1 e 2);
- Prestazioni e relative codifiche, gli obblighi informativi, tracciato record (allegato A/5);

- 2°) di approvare le allegate tariffe delle prestazioni termali da erogarsi nell'anno 1997 a carico del Servizio Sanitario Nazionale come da documento trasmesso dalla Regione Veneto con nota n. 517/20253 del 14 febbraio 1997, approvato e sottoscritto in data 22 gennaio 1997 dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e dalla rappresentanza delle associazioni di categoria;
- 3°) di determinare in lire 135.000.000 (centotrentacinquemilioni) l'onere presuntivo che l'U.S.L. della Valle d'Aosta sosterrà nel 1997 nell'ambito della gestione del proprio bilancio per prestazioni di assistenza termale;
- 4°) di stabilire che l'accreditamento regionale nei confronti dello stabilimento termale "Fons Salutis" di St-Vincent potrà essere rilasciato limitatamente ai cicli di cura inalatoria e idropinica con l'intesa che nel caso di erogazione di nuove prestazioni lo stabilimento dovrà avviare la relativa istanza di autorizzazione ed accreditamento;
- 5°) di affidare, al fine dell'accreditamento regionale, ai competenti Servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, l'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di cui agli allegati A/1 e A/2 autocertificati dallo stabilimento termale "Fons Salutis" di St-Vincent per l'erogazione dei cicli di cura inalatoria e idrofisica;
- 6°) di stabilire che l'addebito delle prestazioni di assistenza termale rientra nell'ambito della compensazione per la mobilità sanitaria regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3756 del 30 agosto 1996;
- 7°) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 8°) di trasmettere per i provvedimenti di competenza la presente deliberazione all'U.S.L. della Valle d'Aosta;
- 9°) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8, lettere b) e h), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.

MJ/fp